

2^A TORNATA DEL 5 MARZO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Relazione di petizioni — Sulla petizione 8525 del municipio d'Otranto parlano i deputati Piroli, re'atore, Michelini, De Boni, ed i ministri per lavori pubblici, Menabrea, e per l'interno, Peruzzi — Petizioni del generale Solera e del colonnello Vandoni — Osservazioni dei deputati Ara, Boggio, Mazza, relatore, e Michelini — Petizione 8132 dei sindaci del mandamento di Lauro: Alfieri d'Evandro, Di San Donato, Mazza, Mazziotti, e ministro per l'interno — Petizione 6944 di Francesco Morelli: Mazziotti, relatore, Lovito, Borgatti. Di San Donato, e Lovito — Petizione 8280 di Ansaldo Galuppi: Mazziotti, Di San Donato, Capone e Pisanelli, ministro guardasigilli — Petizione 8300: Crispi, D'Ondes, Calvino, De Boni.*

La seduta è aperta alle ore otto e mezzo pomeridiane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta relazione di petizioni.

Il deputato Piroli è invitato a salire la tribuna per riferire.

(Municipio di Salerno — Monastero delle Monache Benedettine.)

PIROLI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera la petizione segnata col n° 8384, della Giunta municipale di Salerno, la quale espone di avere inoltrate ripetute istanze al Ministero di grazia e giustizia ed a quello dell'interno, chiedendo la facoltà di occupare il monastero delle monache Benedettine Cassinesi, sotto il titolo di San Giorgio, e di non averne mai ottenuta risposta alcuna.

Ora si rivolge al Parlamento, narra fatti che proverebbero trovarsi quel comune in istretta necessità di avere locali, dice che l'occupazione di quel monastero lo porrebbe in grado di soddisfare ai suoi bisogni, ed invoca dal Parlamento che sia esaudita la sua domanda.

La Commissione delle petizioni, vista la legge 17 febbraio 1861, che dispone che saranno precipuamente assegnati i fabbricati dei conventi che rimarranno a disposizione del Governo ai comuni per aprirvi scuole e per altri usi di pubblica utilità, vi propone la trasmissione di questa petizione al ministro di grazia e giustizia, onde sia provveduto a termine della legge ora citata.

ALFIERI D'EVANDRO. Io non posso che appoggiare

vivamente le conclusioni della Commissione. E soggiungerò che con dolore si veggono inesaudite le domande replicatissime fatte dal comune di Salerno. Questo monastero è stato già occupato per servizio militare, dappoichè nel mezzogiorno (bisogna che la Camera il sappia) vediamo tutti i nostri migliori locali occupati dalle autorità militari che li sciupano. I nostri comuni mancano di scuole, spessissimo di quartieri per guardia nazionale, spesso di casa comunale, come avviene nel comune di Salerno; eppure non si può mai ottenere la concessione d'un edificio demaniale.

Questo monastero di San Giorgio è nel centro di Salerno. Si proponeva di portarvi le scuole serali, la casa comunale e la deputazione provinciale; il locale è ampio ed avrebbe benissimo provveduto a questi usi. Ma (credo nel tempo dello stato d'assedio) un ordine puro e semplice del Ministero della guerra disponeva fosse occupato ad usi militari.

La Commissione ha fatto benissimo proponendo rimandarsi la petizione con raccomandazione al ministro di grazia e giustizia, ed io non posso che insistere sempre più sulla necessità che il Ministero tenga conto dei desiderii espressi da una cittadinanza che nel caso è assistita da un dritto perfettamente legale, e la quale per suo patriottismo, ormai proverbiale, merita le migliori considerazioni del Governo nazionale.

Auguro che il ministro voglia provvedere con sollecitudine almeno in compenso del silenzio con cui ha risposto alle dimande della generosa Salerno.

PRESIDENTE. Il deputato Budetta ha facoltà di parlare.

BUDETTA. Signori, ho chiesto di parlare per domandare a me stesso se la legge del 17 febbraio 1861 debba

venire costantemente applicata, come si sta facendo, nelle provincie meridionali contro lo spirito che la dettava. Questa legge si promulgava espressamente per soddisfare ad un'esigenza reclamata dalla pubblica opinione, la quale vedeva tanti locali resi inutili, mentre i comuni ne sentivano urgentissimo bisogno per il pubblico servizio.

Nella città di Salerno, che ha 25 mila abitanti, vi erano più di venti di questi locali; eppure il municipio che manca di edifizii per i suoi uffici, per le diverse scuole, per il quartiere della guardia nazionale, per l'ufficio della congregazione di carità e diversi altri servizi di pubblica utilità, non ha potuto ottenere dal Ministero neppure uno di questi locali.

È vero che alcuni di questi edifizii furono soppressi nell'occupazione militare, ed altri danno ricovero a religiosi ed a religiose che dovranno presto evacuarli; ma il monastero detto di San Giorgio è più adatto agli usi civili, sia per la sua giacitura che per la sua architettura, anzichè ad uso militare, come si trova provvisoriamente destinato, poichè le truppe vi sono male alloggiare e scontente, perchè non hanno spazio sufficiente, e perchè sono locali assolutamente disadatti all'uso militare.

Io quindi concludo, signor presidente, che la Camera, per esercitare la propria dignità, ove creda di prendere in considerazione questa domanda, invii la petizione al Ministero, chiedendogli un rapporto sulle disposizioni che esso crederà di prendere a questo riguardo.

PRESIDENTE. S'intende da sè che, quando la Camera delibera d'invviare una petizione al Ministero, la invia appunto perchè il Governo provveda, ed il Ministero suole poi dare comunicazione alla Camera delle disposizioni prese.

Quindi non essendovi opposizione, pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per l'invio della petizione 8384 al ministro di grazia e giustizia.

(La Camera approva.)

(Municipio d'Otranto — Danni d'una burrasca.)

PIROLI, relatore. Colla petizione 8525, la quale ha la data alquanto antica del 20 febbraio 1862, il municipio e molti cittadini d'Otranto espongono che nel giorno 11 febbraio di quell'anno una forte burrasca accompagnata da diretta pioggia distaccava dal lato di tramontana una grossa frana e la rovesciava nel mare, e che eguale rovina è minacciata ad un muro già guasto nelle fondamenta; dicono che rovinando il muro trarrebbe seco tutto le case che vi stanno sopra fabbricate; attribuiscono questo danno e l'imminente pericolo all'incuria del precedente Governo. A conferma della verità dei fatti esposti chiamano la testimonianza dell'onorevole Peruzzi, in allora ministro dei lavori pubblici, il quale nell'occasione del suo viaggio nelle provincie meridionali si recò sul luogo.

Domandano quindi che sieno con pronti provvedi-

menti riparati e prevenuti i pericoli e i danni minacciati.

La Commissione, giudicando la cosa meritevole di considerazione e di esame, vi propone che questa petizione venga mandata al Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Il signor ministro dei lavori pubblici vuole parlare?

MENABREA, ministro per i lavori pubblici. Farò soltanto un'osservazione.

Non mi oppongo a che la petizione sia inviata al ministro dei lavori pubblici; solo faccio osservare che a questo modo pare che la Camera voglia impegnarsi a provvedere alle spese occorrenti per le riparazioni di cui si tratta. Credo che di questo debbano farsi carico i privati, e forse i comuni, ma non il Governo. Se le spese fossero molto gravi, sarebbe il caso di vedere se si dovesse venire in aiuto dei danneggiati con qualche sussidio, come si usa in simili circostanze, ma non credo che i proprietari abbiano diritto a che i danni da loro sofferti siano riparati per cura del Governo.

Fatta questa osservazione, non mi oppongo, lo ripeto, a che questa petizione sia inviata al Ministero.

MICHELINI. L'onorevole relatore conchiude dicendo la petizione di cui si tratta essere degna di esame. Questo può esser vero, ma toccava alla Commissione il far questo esame e sottoporre il risultamento alla Camera: questa poi avrebbe deciso.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Michelini di avvertire che la Commissione, ripetendo i precisi termini che l'articolo 57 dello Statuto adopera parlando delle petizioni, ha detto che credeva degna codesta petizione di essere presa *in considerazione* e non solamente *in esame*.

PIROLI relatore. Domando la parola.

MICHELINI. Mi pareva (e gli atti della Camera dimostreranno se bene o male io mi apponga) che il relatore avesse detto degna di *esame*. Ma questa è questione di forma: vengo alla sostanza.

Io non credo che il Governo debba stare dinanzi alle frane che possono cadere: queste sono disgrazie particolari che ognuno deve sopportare, come una grandine, un'inondazione e simili.

Se andiamo di questo passo, non la finiremo mai più coll'intervento governativo.

Quanto a me credo che la Camera dovrebbe passare all'ordine del giorno.

DE BONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

PIROLI, relatore. Io ho detto che la petizione appare *degnata di considerazione e di esame*. Di considerazione in quanto si presenta grave il caso e degno di un provvedimento; di esame poi perchè la Commissione non ha potuto verificare se veramente il muro che dicono minacciante rovina appartenga allo Stato, oppure a privati.

Non tacerò per altro, in via di schiarimento, che uno dei nostri colleghi mi affermava che il muro di cui è parola nella petizione è l'avanzo di un'antica for-

tezza, e se ciò fosse, è ragionevole il supporre che le riparazioni e la manutenzione appartengano allo Stato.

Ma la Commissione non poteva entrare in ulteriori indagini, e si è limitata a dichiarare meritevole di considerazione la petizione, ed a proporre la trasmissione al ministro dei lavori pubblici affinché la esamini, assuma le informazioni, e ove sia del caso provvegga.

PRESIDENTE. Il deputato De Boni ha la parola.

DE BONI. Io vorrei far osservare che la petizione essendo firmata anche dalla giunta municipale di Otranto, questo significa essere il danno gravissimo, onde i soli cittadini non possono sottostare interamente alla spesa. Essi non domandano al Governo se non di concorrere ad un rimedio, quindi mi sembra che il signor ministro dei lavori pubblici abbia ben definito la questione: se il caso sarà grave, il Governo potrà concorrere.

Inoltre fu chiamato in testimonianza l'onorevole ministro dell'interno, in allora ministro dei lavori pubblici. Egli ci può dire se veramente tal sia la cosa, come risulta dalle parole dell'onorevole relatore e dal modo col quale e noi, e l'onorevole ministro dei lavori pubblici, intendiamo il senso di questa petizione.

Quindi, se si trattasse d'ovviare ad un grave danno, cui possa soggiacere la città d'Otranto, io credo che bene sarebbe che il Governo concorresse con un sussidio. In conseguenza, respingendo l'ordine del giorno puro e semplice, appoggio le conclusioni della Commissione.

PERUZZI, ministro per l'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PERUZZI, ministro per l'interno. Poichè sono citato in testimonianza, dirò che effettivamente la città d'Otranto è in condizioni lamentevolissime.

Una delle più tristi impressioni che si provi nel visitare le provincie dell'Italia meridionale è il vedere quella città, il cui nome è stato scolpito negli animi nostri fin dall'infanzia, come di città floridissima, ridotta in condizioni miserrime.

Io credo però che il lavoro di cui si tratta sia, come benissimo diceva il mio collega ministro dei lavori pubblici, uno di quei lavori nei quali, in vista appunto delle condizioni tristissime in cui versa la città, possa il Governo concorrere col mezzo di sussidi, piuttostochè uno di quelli che debbono essere totalmente a carico del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. La Commissione propone che la petizione 8125 sia inviata al ministro dei lavori pubblici.

Il deputato Michellini propone invece l'ordine del giorno puro e semplice.

Questa proposta ha la precedenza.

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Pongo ora ai voti le conclusioni della Commissione per lo invio della petizione al ministro dei lavori pubblici.

(Sono approvate.)

PIROLI, relatore. Petizione 8343. Molti cittadini di Campagna, provincia di Salerno, si lagnano che, fra i

molteplici torti che dicono aver ricevuto, debbasi pure annoverare che, non ostante la promessa del Ministero dei lavori pubblici, di fare studiare, se fosse possibile, che la linea della ferrovia passasse vicino a quel capoluogo, quello studio non è stato fatto e il tracciamento della linea portò invece che la strada passasse alla distanza di cinque miglia e più, mentre essi dicono che poteva esser portata a distanza minore. Affermano che il tracciamento da essi lamentato è l'effetto del capriccio e dell'arbitrio dell'ingegnere direttore e di dettaglio, e invocano che la Camera voglia propugnare la loro causa onde l'arbitrio e il capriccio e l'intrigo scompariscono e trovino giustizia.

La Commissione, sulla considerazione che il tracciamento di già fatto ed approvato dietro gli opportuni studi è a ritenersi sia il più conveniente; che d'altronde sulla base del tracciamento già eseguito vennero fatti i contratti di concessione della linea, vi propone l'ordine del giorno su quella petizione.

ALFIERI D'EVANDRO. Dopo le ragionate conclusioni della Commissione, e quandola linea ferroviaria e già tracciata, non potrei insistere con vantaggio in pro del comune di Campagna.

Mi limito dunque a pregare il ministro dei lavori pubblici perchè voglia contentare in qualche modo i desiderii dei petenti. Consideri che la provincia di Salerno, e specialmente il circondario di Campagna, sono sforniti di vie di comunicazioni; che, secondo l'attuale progetto, la ferrovia costeggia quasi l'unica via rotabile e nazionale che vi è, e quindi sarebbe opportuno di meglio ramificarla.

MENABREA, ministro per i lavori pubblici. Le istanze fatte dal comune di Campagna pervennero al Ministero, e fu invitata la società delle ferrovie meridionali a studiare il modo di soddisfare ai desiderii di quegli abitanti.

Se il tracciato non potrà essere conforme ai desiderii di quella popolazione, ciò proverà che quella località non lo permette.

Intanto credo che si possa appoggiare l'ordine del giorno, tanto più poi che, avendo già esaminata la questione, fu già invitata la società ferroviaria a tenerne conto.

ALFIERI D'EVANDRO. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'ordine del giorno è ammesso.

(È ammesso.)

PIROLI, relatore. Petizione 8040. Il comune di Torino, nell'Abruzzo Citeriore, espone che sin dall'anno 1604 acquistava dal monastero di San Giovanni in Venere il diritto di passaggio sulla scafa o ponte natante del fiume Sangro; valendosi di questo diritto, il comune ha sempre affittato la scafa, e che per gli anni 1861-1862 era affittata a certo Lucio Ferrante per una somma piuttosto rilevante. Ora nella costruzione della ferrovia è avvenuto: 1° che si è costruito sul Sangro, e precisamente ov'è la scafa, un ponte in legno che rende inutile la scafa, e porta danno ai diritti del comune, al

quale l'affittuario ricusa di pagare il fitto; 2° che nella costruzione di quel ponte è stato occupato un fondo che appartiene al comune. Esposti questi fatti, il comune termina con queste precise parole:

« La Camera inviti il Governo a tenere per fermo che il comune di Torino, lungi dall'avversare i lavori della ferrovia, li vorrebbe già compiuti per comune utilità, e che per questo non è affatto alieno dal cedere, mediante un giusto indennizzo, a norma di legge, il suo diritto di proprietà. »

La Commissione, senza entrare per nulla nel merito delle pretese del comune, e sulla considerazione che il conoscere e giudicare se e quale indennità sia dovuta alle private proprietà per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori di pubblica utilità, è di esclusiva competenza dei tribunali designati dalla legge, ai quali il comune reclamante dovrà rivolgersi, vi propone l'ordine del giorno su questa petizione.

CAMERINI. Avrei solamente da osservare, sulle conclusioni della Commissione che, trattandosi d'un diritto di passaggio, non è il caso di dover ricorrere ai tribunali ordinari.

Certamente il Governo non vuole profittare a danno del comune.

Proporrei quindi che questa petizione fosse trasmessa al signor ministro dei lavori pubblici perchè possa esaminare quale sia convenienza dell'indennità a darsi. Non è il comune il quale voglia farsi ad avversare il Governo. Mi sembra dunque che possa accogliersi la mia proposta.

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. In questa petizione vi sono due quistioni: la prima è quella dell'occupazione dei terreni di spettanza del comune di Torino. Ora, se la strada ferrata tocca terreni di spettanza di quel comune, nulla di più giusto che per questi terreni il comune ottenga indennizzo, giusta la legge che provvede per mezzo di perizie e secondo le forme stabilite. Avvi poi la questione del diritto di pedaggio della scafa, diritto che rendeva al comune una certa somma annua. Dopo la costruzione del ponte della ferrovia i passeggeri invece di attraversare il fiume sulla scafa, passaggio costoso ed alquanto incomodo, naturalmente si giovarono del ponte sul Sangro, il quale serve pure alla strada ordinaria.

La questione sta dunque nel sapere se per la costruzione del ponte quel comune ha titolo ad un'indennità dalla società della ferrovia e dalla provincia, quando l'esercizio della scafa sia basato sopra un diritto di dominio dipendente da un titolo certo e determinato.

Ora, vede l'onorevole preopinante che il Ministero dei lavori pubblici non potrebbe farsi giudice della natura dei titoli pei quali il comune esercitava il pedaggio, essendo tale investigazione essenzialmente legale, per cui credo indispensabile che il comune si rivolga ai tribunali, od anche, se si vuole, al prefetto, al quale spetta dare indirizzo a quegli atti che debbono tutelare gl'interessi dei comuni, perchè il Ministero non potrebbe in questa materia di stretto diritto dare alcun

provvedimento, nè in via amministrativa avrebbe facoltà di decidere.

Per questi motivi io credo si possa accettare l'ordine del giorno, invitando il comune a rivolgersi all'autorità competente che è incaricata di tutelare i suoi interessi.

CAMERINI. Mi permetta di spiegare la mia intenzione.

PRESIDENTE. La spieghi.

CAMERINI. Le considerazioni da me esposte erano solamente in questo senso, che il Ministero, esaminando la petizione sporta dal comune di Torino, trovasse nella sua equità e giustizia che realmente un'indennità gli fosse dovuta, ovvero, se al contrario trovasse che per delle buone ragioni quel comune dovesse recedere da ogni sua pretesa, sarebbe il medesimo dispensato di ricorrere inutilmente al giudizio delle autorità competenti.

Era in questo senso che io parlava.

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Mi rincresce di insistere in questo senso: il Ministero come farebbe, dove prenderebbe i fondi? Io non lo saprei. In conseguenza, malgrado tutta l'autorità del Ministero, egli non potrebbe corrispondere ai desiderii di quel comune. Perciò dunque la via più naturale è quella di ricorrere all'autorità competente, che è l'autorità giudiziaria, onde far dichiarare se siavi il diritto al compenso. Questa è la via più semplice e più sicura.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno puro e semplice.

(Sono approvate.)

PIROLI, relatore. Colla petizione segnata col numero 8269 la Giunta comunale di Bianco domanda si decreti che, secondo i voti unanimi dei paesi dipendenti da quel capoluogo, nel paese di Bianco, venga stabilita per sempre la sede del mandamento.

La Commissione, tenuto conto delle ragioni esposte nella petizione, propone di mandarla agli archivi della Camera per avervi riguardo quando venga in discussione la legge sulla circoscrizione giudiziaria.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Il deputato Mazza è invitato a venire alla tribuna a riferire.

MAZZA, relatore. Petizione 7076. L'avvocato Giuseppe Salvi, di Bologna, espone che, giudice supplente abituale e difensore officioso dei poveri in Bologna fin dagli ultimi anni del regno italico, giudice in seguito sotto il Governo restaurato, fu nel 1832, per aver cooperato all'indipendenza di quelle provincie, dimesso dalla carica di giusdicente criminale poco prima conferitagli in Bologna, e posto a riposo con tenue assegnamento; che collo stesso assegno ebbe a sostenere negli anni 1834 e 1835 l'ufficio di giudice nel tribunale di prima istanza della stessa città; che infine, nel 1853, ottenne la pensione vitalizia di scudi 20 mensili per gli anni del suo attivo servizio fino al 1832 e non per gli altri 21 del suo forzato ritiro.

Se nel 1831, soggiunge il petente, non avesse ope-

rato per l'indipendenza delle Romagne, egli avrebbe nel 1859, a termini dell'editto pontificio 28 giugno 1843, ottenuta la pensione di scudi 40 mensili, equivalente all'onorario nella suddetta carica percepito.

Egli reclamò in effetto nel novembre del 1859 presso il commissario straordinario di quella provincia per conseguire il detto aumento nella sua pensione, in conformità dei decreti dittatoriali 11 e 30 dello stesso mese, reintegranti i magistrati destituiti per cause politiche, come se nell'intervallo avessero continuato nei loro uffici.

Questi decreti sono quasi in tutto conformi alla legge sarda del 14 ottobre 1848.

Veramente, una Commissione istituitasi per esaminare i titoli di coloro che volessero giovare di quei decreti opinò che fossero da reintegrarsi solo quelli che fossero stati al tutto privati dei loro stipendi e pensioni, e non ammise allo stesso diritto coloro che, come l'avvocato Salvi, fossero stati solo in parte pregiudicati. Niuna decisione venne però fin qui dal Governo sul suo richiamo, benchè il petente l'abbia ripetutamente sollecitata.

La Commissione crede bene di proporre il rinvio di questa petizione al ministro guardasigilli, affinchè esaminata la domanda del petente in confronto dei detti decreti, gli venga data la soddisfazione che sarà del caso.

(La Camera approva.)

Petizione 8070. Gli impiegati dell'amministrazione del catasto stabile in Torino espongono che con regio decreto 8 luglio 1856 il Governo istituendo quell'amministrazione assegnava gradi e stipendi a tutti gli impiegati che vi avrebbero partecipato. Essi ricorrenti vi concorsero infatti volentieri; ma quel regio decreto non venne mai eseguito, e gli impiegati del catasto, in numero di quattrocento circa, sono provvisti di stipendi affatto diversi da quelli stabiliti col detto regio decreto e i più esigui di qualsivoglia altro ramo d'amministrazione.

Chiedono perciò che sia dalla Camera invitato il signor ministro delle finanze ad eseguir oggi ciò che col detto regio decreto veniva loro formalmente promesso.

La Commissione, avvertendo che, anche fatta astrazione dal detto decreto, la posizione degli impiegati in grado e in istipendio debb'essere realmente ordinata a seconda di una pianta organica, variabile solo coll'assenso del Parlamento, propone il rinvio di questa petizione al ministro delle finanze, perchè la posizione dei petenti sia ordinata conformemente a quella degli impiegati di ogni altra amministrazione.

(La Camera approva.)

(Generale Solera e colonnello Vandoni —
Diritto alla pensione.)

PIBOLI, relatore. Petizione 8130. Il cavaliere Francesco Solera espone che nel marzo 1848 trovandosi in Venezia quale ufficiale maggiore in aspettativa, ripudiò il servizio austriaco, fece parte del Governo prov-

visorio veneto, ordinò per 17 mesi l'immortale difesa di quella illustre città. Caduta Venezia, chiese di far parte dell'esercito, ma non ottenne che un piccolo sussidio nel 1850. Nel 1859 domandò pure di prendere parte alla guerra nazionale, ma, troncata questa con la pace di Villafranca, chiese d'essere rimesso nel grado di luogotenente generale ch'egli teneva in Venezia. Il Ministero, in luogo di fissargli il debito assegno come a generale italiano, lo considerò come maggior generale austriaco, e a tale qualità ne commisurò la pensione.

Ora nella tornata della Camera del 29 maggio 1861 furono convalidati con legge i regi decreti 4 e 29 marzo 1859, e fu prescritto all'articolo 5 della medesima che gli ufficiali veneti, ai quali fu riconosciuto competere l'assegno instituito con la legge 7 giugno 1850, saranno ammessi a riposo col grado cui fu attribuito quell'assegno, semprechè abbiano offerti i loro servizi militari nella guerra del 1859.

Ora il generale Solera ebbe l'assegno del 1850: il generale Solera chiese di partecipare alla guerra dell'indipendenza: i suoi titoli comprovanti cinquanta cinque anni di non interrotto servizio e dieci campagne furono constatati dal ministro della guerra (Fanti) il quale propose quindi, con decreto del 25 agosto 1861, la sua pensione in lire 6,000, secondo la legge sulle pensioni e considerandolo come luogotenente generale italiano.

Il Ministero di finanze, ciò non pertanto, si ostinò a riguardarlo qual generale austriaco, e non vuol riconoscergli dovuta che la pensione fissatagli come a generale maggiore austriaco.

La Commissione riconosce unanime nel generale Solera il diritto alla pensione a termini del mentovato decreto 25 agosto 1861; ma sul ritlessò che, giusta l'articolo 11 della legge sulla Corte dei conti, è aperta al generale la via del ricorso alla Corte medesima, non può non proporre l'ordine del giorno sulla sua petizione.

ARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARA. Io divido l'opinione dell'onorevole mio amico Mazza che al generale Solera sia dovuta la pensione non già come maggior generale austriaco, ma come luogotenente generale italiano.

Mi ricesce però di non poter dividere l'opinione dell'onorevole mio amico Mazza nel risolvere la questione semplicemente con la proposta dell'ordine del giorno sulla domanda del generale Solera, in quanto che, se bene a prima vista sembri che il generale Solera possa richiamarsi non già attualmente al Consiglio di Stato in seguito alla legge sulla Corte dei conti, sibbene a questa Corte medesima in via giuridica, ritengo pur tuttavia che sia non solamente utile, ma necessario che la petizione del generale Solera sia trasmessa di nuovo al ministro delle finanze, e ciò per queste ragioni semplicissime.

Il generale Solera, come ha notato benissimo l'ono-

2ª TORNATA DEL 5 MARZO

revole relatore della petizione, ha in suo favore un decreto del Ministero in data 25 agosto 1861, col quale egli viene riconosciuto a luogotenente generale e ammesso in tale qualità a far valere i suoi diritti alla pensione.

Il ministro delle finanze, nel non ammettere la domanda del generale Solera di essere collocato a riposo in tale qualità, non ha fatto caso di tal decreto; ha analizzata la legge, la quale stabiliva le pensioni, ed interpretandone il disposto, ha creduto non essere applicabile al generale Solera la pensione, e conseguentemente l'articolo 5 della legge relativa agli ufficiali veneti.

Così ha ragionato il ministro delle finanze; egli ha detto: gli ufficiali veneti di terra e di mare (così dice l'articolo 5), ai quali fu riconosciuto competere l'assegno istituito colla legge 7 gennaio 1850, saranno ammessi a riposo. Ma il generale Solera, all'epoca in cui emanò la legge, si trovava già rimesso a riposo come maggior generale d'armata austriaco, in seguito alla pace di Villafranca; dunque il generale Solera non poteva più domandare di essere collocato a riposo, essendovi già collocato.

Il ministro delle finanze ha, secondo me, male interpretato l'articolo 5, perchè l'articolo 5 di detta legge riguardava, come osservava benissimo il relatore della petizione, gli ufficiali veneti ai quali fu riconosciuto competere l'assegno istituito colla legge 7 giugno 1850, vale a dire quelli che erano stati riconosciuti come ufficiali veneti.

Ma il ministro delle finanze non ha risolta l'altra questione, che è quella che io propongo alla Camera, cioè se a fronte di un decreto, che è quello del 25 agosto 1861, il Ministero non fosse obbligato a provvedere in di lui conformità, salvo a revocarlo.

Ora questo decreto del 1861 vi era. Con questo decreto il signor Solera fu riconosciuto come luogotenente generale. Dunque io credo che, anche interpretata la legge relativa dalla Corte dei conti, secondo l'articolo 11 della quale si deve ricorrere alla medesima per richiami, ella non è applicabile quando si tratta di decreto che non ha avuto il suo effetto per difetto di provvedimento speciale del Ministero.

Si dovrebbe adunque dal Consiglio dei ministri revocare questo decreto prima che potesse essere il caso di dover richiamarsi alla Corte dei conti.

Di modo che, quantunque in merito io mi unisca alle ragioni svolte dal relatore della Commissione, invece di passare all'ordine del giorno puro e semplice, io ritengo che sia necessario di trasmettere questa petizione al Ministero delle finanze, il quale debba esaminare la questione a termini del decreto del 1861, ed ammetterlo o farlo revocare, ed in quest'ultimo caso il generale Solera potrà richiamarsi ai tribunali. Ma allo stato delle cose credo più opportuno, e prego la Camera di trasmettere questa petizione al ministro delle finanze.

BOGGIO. Siccome la petizione che tien dietro a questa è assolutamente identica (non vi è altra differenza

fuorchè nel nome), quella cioè del generale Vandoni, prego il signor relatore a voler riferire anche quella petizione.

MAZZA, relatore. Nelle identiche circostanze del generale Solera è il colonnello Vandoni che volge quest'altra petizione alla Camera.

Anche a lui fu assegnata nel 1859 la pensione siccome a maggiore austriaco che era, quando, nel 1848, ripudiato il servizio austriaco, servì la patria, e fu promosso al grado di luogotenente colonnello.

La Commissione riconosce a lui come al generale Solera il diritto alla pensione a termini del decreto reale 31 agosto 1861, col quale si collocò a riposo col grado riconosciuto di luogotenente colonnello.

Ma anche per lui come pel Solera essendo aperta la via del ricorso alla Corte dei conti, la Commissione non può proporre che l'ordine del giorno anche su questa petizione.

BOGGIO. Io comincio coll'associarmi alle osservazioni fatte dall'egregio mio amico il deputato Ara in ordine all'altra petizione, le quali si applicano anche a questa, ma chiedo facoltà di aggiungere qualche riflesso.

Sta bene che di regola generale, quando un cittadino crede leso un suo diritto debba prima esperire, od in via amministrativa, od in via giudiziaria, le sue ragioni, ma noi qui siamo in un caso speciale, in cui credo che questa regola non debba ricevere applicazione.

Udì la Camera come il relatore le annunziasse, che la Commissione fu unanime nel riconoscere che i due petenti hanno diritto a questa pensione.

Ora, perchè la Commissione venne unanime in questo parere? Perchè essa aveva sott'occhi la lunga e viva discussione che si fece quando si convertirono in legge quei tali decreti che riconobbero i gradi ed ammisero a far valere i loro diritti alla pensione di riposo o di riforma gli ufficiali veneti; perchè essa aveva presenti i motivi che dettarono l'articolo 5, al quale la Camera troverà naturale che m'interessi, giacchè ne divido col nostro presidente, l'onorevole Tecchio, l'onore della paternità. (*Si ride*)

Or bene, tutti coloro (e sono molti in questa Camera), che ricordano quella discussione, la quale, ripeto, fu molto animata, e si protrasse per oltre due sedute, sanno come il pensiero dominante della Camera nella votazione dell'articolo 5 fosse questo: essere cosa indecorosa che gli ufficiali promossi dal Governo provvisorio di Venezia, i quali avevano esposto la loro vita e dato il loro sangue per la difesa di quell'eroica città, la quale manteneva incolume l'onore delle armi italiane nei momenti più disastrosi, che quei prodi ufficiali, dico, venissero messi a riposo come ufficiali austriaci, perchè prima di difendere Venezia, cioè prima del 1848, avevano appartenuto all'esercito austriaco.

Di modo che il concetto dominante di quell'articolo fu anzitutto un concetto di equità, ed inoltre un concetto politico.

La Commissione delle petizioni si ricordò di quella

circostanza ed opinò unanime in favore dei due petenti. Ma questi petenti, rinviati innanzi alla Corte dei conti, se mai per avventura accadesse che la Camera dei conti non venisse in questa interpretazione, e che cosa succederebbe? Succederebbe che questi petenti non potrebbero più domandare alla Camera che riformasse la decisione della Corte dei conti, imperocchè noi saremmo incompetenti, ma ne deriverebbe quest'assurdo, che il generale Solera ed il colonnello Vandoni con una mano ci presenterebbero la decisione della Corte dei conti che li avrebbe privati dei loro diritti, e coll'altra ci presenterebbero la decisione della Camera, la quale dichiara che quel diritto loro compete!

Egli è evidente che quest'assurdo noi non dobbiamo permettere che succeda; e non c'è altra via per impedirlo fuorchè quella che vi accennava l'onorevole Ara, massime che qui noi non siamo in questione di applicazione di legge, ma siamo in questione di interpretazione di legge.

Ora, quando si tratta di interpretare una legge non in modo legislativo (chè a ciò non basteremmo noi soli), ma in modo logico, è certo più competente il voto di coloro che hanno concorso a riformare la legge.

La Camera deve ricordarsi che il ministro della guerra, cioè quel ministro che aveva assistito a tutte le discussioni, che era compenetrato dello spirito della legge, ha riconosciuto il diritto del Vandoni e del Solera, e lo ha riconosciuto con apposito decreto.

Invece il ministro delle finanze nega di riconoscere quel diritto, per una erronea interpretazione dell'articolo 5 di quella legge.

L'articolo dice così:

« Gli ufficiali veneti di terra e di mare, ai quali fu riconosciuto competere l'assegno istituito colla legge 7 giugno 1850, saranno ammessi a riposo o a riforma col grado al quale fu attribuito quell'assegno. »

Da quest'articolo il ministro delle finanze ne ha concluso, che quelli che erano stati collocati a riposo prima del 1861, non avevano più diritto ad invocare questa legge.

Ma basta gettar l'occhio sulla discussione del Parlamento (io l'ho qui, ma siccome è molto voluminosa, non ne darò lettura), per convincersi che il ministro delle finanze non ha interpretato esattamente lo spirito di quella legge, poichè il Governo ha presentati quei decreti, e la Camera li ha convertiti in legge, appunto per favorire fra gli altri taluni ufficiali veneti già collocati a riposo o posti in riforma. Essi ricorrevano al Parlamento, e gli domandavano: « Vorrete voi che viviamo gli ultimi anni della nostra vita colla qualità di ufficiali austriaci? Vorrete voi che un decreto che ci colloca a riposo od in riforma cancelli persino la memoria e il nome dei servigi che abbiamo resi alla causa nazionale nel 1848 e nel 1849? »

Era questa per gli ufficiali veneti, ed in genere per il Solera ed il Vandoni, vecchi militari, dei quali l'uno vanta 55 anni di servizio e l'altro 42, era questa essen-

zialmente questione d'onore, questione di delicatezza, questione di sentimento.

Essi abborrivano di dover portare sino alla tomba il nome e il titolo di ufficiali austriaci: questo era il motivo della legge, in guisa che quando la Camera la votava, essa intendeva che questi ufficiali già collocati in riposo, o messi in riforma, fossero da questa medesima legge beneficiati.

Il ministro delle finanze ne ha dunque frainteso il senso per colpa forse della redazione dell'articolo, che potrà parere a taluno non abbastanza chiara, non abbastanza precisa. Ma checchessia dei termini di quella redazione, non vi può esser dubbio intorno al vero spirito, al vero senso di quell'articolo.

Io me ne appello alla testimonianza di tutti i miei colleghi che assisterono a quella discussione. Essi mi diranno concordi che si vollero favorire con quell'articolo anche gli ufficiali che erano già in riposo od in riforma.

Per queste considerazioni, se il signor relatore non può, come certamente non potrà modificare le conclusioni della Commissione, se, per debito d'ufficio, egli è obbligato a mantenerle, io lo prego di non voler usare della sua autorità morale sulla Camera contro il rinvio da noi domandato. Così noi potremo sperare che la Camera, mentre riconoscerà che le conclusioni della Commissione sono quelle che per regola generale si sarebbero dovute proporre, nel caso speciale invece ammetterà che si deve introdurre un'eccezione a questa regola generale per evitare l'assurdo al quale io accennava da principio, l'assurdo cioè che se per avventura la Corte dei conti emanasse una decisione sfavorevole ai due ufficiali, essi avessero da una parte il nostro voto e quello della Commissione che dà loro ragione, e dall'altra quello della Corte dei conti che desse loro torto.

MICHELINI. Le cose dette dall'onorevole preopinante mi confermano nella mia opinione, doversi passare all'ordine del giorno sopra le due petizioni di cui abbiamo udito le relazioni.

Non si sgomenti l'onorevole preopinante di questa mia particolare opinione, imperciocchè essa non avrà tale influenza morale sulla Camera da trascinar dietro di sé la maggioranza de' nostri colleghi.

In sostanza l'onorevole preopinante diceva che se noi respingiamo coll'ordine del giorno le domande dei petenti, ricorrendo eglino alla Corte dei conti, questa può dar loro torto, nel qual caso non potranno più ricorrere alla Camera.

Questo è verissimo; ma il timore di una sentenza ingiusta, od almeno di una sentenza che non piaccia ai petenti, può forse autorizzarci a derogare alla legge che stabilisce la giurisdizione della Corte dei conti sopra i casi simili ai due che noi esaminiamo? Vorrebbe l'onorevole Boggio che noi ci sostituissimo alla Corte dei conti in cosa che spetta alla di lei giurisdizione e non alla nostra? Ma allora dovremmo farlo anche quando trattasi dei tribunali ordinari, essendo evidente che chi

è da essi condannato, non può più ricorrere a questa Camera.

Il preopinante avverte che si tratta d'interpretar la legge.

Sia pure; ma l'interpretar la legge e l'applicarla ai casi che occorrono spetta appunto ai tribunali a ciò designati, e non ai poteri legislativi riuniti o separati.

Speriamo adunque che se i petenti hanno veramente ragione, la qual cosa io ignoro assolutamente, sarà loro resa dalla Corte dei conti: in ogni caso noi non possiamo interloquire.

Queste sono le ragioni che così all'improvviso io credo potersi opporre alle eloquenti parole del preopinante, e che mi inducono nella mia pochezza ad appoggiare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. I deputati Ara e Boggio propongono l'invio di questa petizione al ministro delle finanze; invece la Commissione e il deputato Michelini propongono l'ordine del giorno, il quale deve avere la precedenza.

MAZZA, relatore. Domando la parola.

Io non parlo della sostanza della petizione, perchè ho già esposto le ragioni per cui la Commissione unanime era venuta nella sentenza che al generale Solera competesse il diritto alla pensione, come a generale italiano, e conformemente al decreto convalidato colla legge del 1861. Non entrerò dunque nel merito, e dirò soltanto che la Commissione ha soprattutto dovuto preoccuparsi della questione legale di competenza.

Evidentemente la libertà, per esistere, bisogna che rispetti tutte le competenze, tutte le attribuzioni dei corpi costituiti dalla legge. Se la Camera entrasse nella via d'invadere le competenze, certo la libertà costituzionale sarebbe compromessa.

Ecco qual è la ragione davanti alla quale, quantunque ci fossero alte ragioni politiche, ci fosse, secondo il parere della Commissione, il diritto a favore del generale Solera, ciò non pertanto la Commissione credè bene di arrestarsi e di non violare la legge.

La Camera vedrà se le ragioni addotte dall'onorevole mio amico Boggio sieno prevalenti a segno da potersi contravvenire alla legge che attribuisce alla Corte dei conti l'appello sui richiami in materia di pensioni. La Commissione non si è attribuita, non ha potuto attribuirsi questa facoltà.

BOGGIO. Una parola sola.

PRESIDENTE. Per ispiegare la sua intenzione? (*Si ride*)

BOGGIO. Sì, soltanto per ispiegare le mie intenzioni.

La mia intenzione era di ricordare il fatto già esposto dall'onorevole Ara, essere cioè emanato un decreto del ministro per la guerra che ha riconosciuto il grado, dimodochè in ordine a questo non vi sarebbe difficoltà. Ma avviene ora che il ministro per le finanze non crede di darvi esecuzione per alcun dubbio d'interpretazione. Non è dunque finora il caso di deferire la questione alla Corte dei conti; prima converrà che il Consiglio dei ministri decida se la opposizione del ministro per le fi-

nanze deve mantenersi od abbia invece ad essere infirmata.

Ed appunto domandiamo l'onorevole Ara ed io che si rimandino le petizioni al ministro per le finanze, affinchè esso vegga se per avventura non siavi ragione di modificare quella sua prima decisione. Qualora il ministro per le finanze persista, allora si ricorrerà alla Corte dei conti.

La mia intenzione era pertanto di mostrare che non si viola punto la legge col rinvio che domando, perchè con questo rinvio non si farebbe altro che invitare il ministro per le finanze a dichiarare se persiste in quella sua decisione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dovendo avere la precedenza, lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è adottato).

(Mandamento di Lauro — Circoscrizione provinciale).

MAZZA, relatore. Petizione 8132. I sindaci e consiglieri municipali dei vari comuni che compongono il mandamento di Lauro rammentano che nella scorsa Sessione fu bensì stabilito, in seguito a relativa discussione, che si tenesse fermo provvisoriamente il decreto luogotenenziale, col quale separandosi il suddetto mandamento dalla provincia di Terra di Lavoro, fu malamente aggregato a quello di Avellino; ma fu insieme ordinato che venissero interrogate le popolazioni interessate intorno a quel decreto, e si provvedesse opportunamente.

Le popolazioni, aggiungono i petenti, vennero interrogate; e unanimi hanno chiesta la revocazione di quel decreto, per la parte che riguarda ciascuna di esse. Ora son passati più di 6 mesi da tali risposte; e non ancora un atto governativo ha data ai reclamanti la menoma soddisfazione. Si rivolgono quindi alla Camera, perchè ripigliata la discussione sulla circoscrizione ordinata per la nuova provincia di Benevento, il mandamento di Lauro venga ricongiunto all'antica provincia di Terra di Lavoro.

La Commissione, considerando che col sovraddetto decreto non fu fissato verun termine preciso alla decisione del Ministero, e che d'altra parte non risulta che i petenti si siano rivolti al ministro per ottenere questa decisione, propone l'ordine del giorno.

ALFIERI D'EVANDRO. Io mi oppongo all'ordine del giorno puro e semplice, e domando che la petizione di cui si tratta sia inviata al ministro dell'interno con raccomandazione. Benchè non fosse stato posto un termine al ministro per verificare la volontà dei comuni e dei mandamenti che erano stati incardinati alla provincia di Benevento, pure, se la questione è sul tappeto, ragioni vuole se gli riuniscano tutti gli elementi atti ad illuminarla.

Basta, non dico recarsi sovra luogo, ma gettare uno sguardo sulla carta geografica per riconoscere come nel formare questa provincia, figlia di veri favori ministeriali, con un semplice decreto luogotenenziale, la cui

competenza è molto contestabile, siasi lesa la storia e la geografia, si siano sbranate quattro provincie e turbati interessi economici vitalissimi e numerosi.

Insisto dunque sulle mie proposte, e prego il signor ministro dell'interno a dirmi quando potrà presentare alla Camera il risultato de' nuovi suoi studi, che spero riescano più esatti che quegli i quali furono base del decreto luogotenenziale, il quale meritò sì giusti appunti in questo recinto.

PERUZZI, ministro per l'interno. Ci sono moltissime pratiche relative ai cambiamenti di giurisdizione proposti al Ministero dell'interno, ed il Ministero ritiene che non sia conveniente il presentarle avanti che sia votata la legge comunale e provinciale. Dopo la votazione della medesima potranno essere stabilite le norme generali relative a questi mutamenti di circoscrizione, secondo i quali sarà reso più facile il decidere tutte queste questioni, le quali, se dovessero essere risolte caso per caso, io credo che occuperebbero una Sessione intera, con poca utilità del paese.

DI SAN DONATO. Dopo la risposta dell'onorevole ministro dell'interno, io pregherei la Camera di voler invece stabilire che questa petizione sia mandata agli archivi, perchè sia tenuta presente al momento che verrà in discussione la circoscrizione.

La Camera ricorderà la discussione cui diede luogo la circoscrizione territoriale della provincia di Benevento, che diffatti ha turbato il commercio e la tranquillità di parecchie provincie... (*Rumori*) Scusino, ma sanno che due comunelle sono distanti un miglio da Benevento, le quali fanno parte della provincia di Benevento.

MAZZA, relatore. Veramente la Commissione si è decisa, a questo riguardo, sopra una ragione piuttosto di forma che di sostanza. Essa infatti, considerando che non venne stabilito, in seguito alla discussione fattasi a tale proposito dalla Camera, nessun termine preciso entro il quale dovesse darsi soddisfazione ai reclami delle popolazioni chiedenti che sia revocata l'unione decretatasi del mandamento di Lauro alla provincia di Avellino; considerando di più che al Ministero non venne fatto nessun richiamo per domandare una pronta decisione, in conformità delle risposte che vennero date dai Consigli interrogati su quell'argomento, la Commissione, conformemente ai precedenti di questa Camera, ha deciso che su questa petizione dovesse proporsi l'ordine del giorno.

Sta però di fatto che una discussione venne già fatta su questo tema dal Parlamento; che un ordine del giorno venne proclamato, secondo il quale doveasi sentire il voto delle popolazioni interessate; che infine la risposta dei Consigli interrogati a questo riguardo furono per la separazione dalla provincia a cui furono quei comuni aggregati. Per conseguenza, quantunque io non possa arbitrarmi di cambiare il voto della Commissione, tuttavia riguardandone la natura, avvertendo che questo voto in sostanza non si atteneva che ad una ragione di forma, e non pregiudicava per nulla la questione di merito, e che nella questione di merito non

può non conchiudersi che debbano essere soddisfatti al possibile i reclami di quelle popolazioni, io prendo sopra di me di modificare, per quanto mi riguarda, le conclusioni della Commissione, e aderire alle istanze che vennero fatte dall'onorevole Di San Donato, affinchè la petizione sia deposta negli archivi e venga a suo tempo esaminata, quando il Ministero presenterà la legge organica amministrativa di tutte le provincie del regno.

MAZZIOTTI. Essendo io pure membro della Commissione, aderisco perfettamente al relatore, e mi unisco all'onorevole Di San Donato per chiedere che sia rimessa agli archivi la petizione di cui si tratta, acciocchè il Ministero possa tenerla presente nella ripartizione, che farà definitivamente, delle provincie, tanto più che il mandamento di Lauro, essendo separato da un'altra montagna dalla provincia di Benevento, ha ragione di chiedere di essere di nuovo unito a Terra di Lavoro.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, questa petizione s'intenderà inviata agli archivi.

(La Camera approva.)

MAZZA, relatore. Petizione 8197. La Giunta municipale di Vizzini espone il danno che verrebbe a quel comune, se staccandosi dal tribunale di Catania, al quale dal 1842 appartiene, fosse aggregato a quello novellamente stabilitosi in Caltagirone. Tutto concorre, dicono i petenti, per mantenerci uniti a Catania; la strada a ruote che vi ci mena; il foro illustre di quella città; i rapporti commerciali che vi abbiamo; l'esser Catania sede d'un magistrato d'appello, il che fornisce ai litiganti il comodo di valersi d'un solo avvocato per l'una e l'altra magistratura. Essi chiedono pertanto d'essere mantenuti con Catania e non uniti a Caltagirone nella novella circoscrizione dei tribunali di circondario.

La Commissione propone il rinvio di questa petizione al ministro di grazia e giustizia, affinchè ne tenga conto, se ci è luogo, nel progetto della nuova circoscrizione dei tribunali di circondario in Sicilia.

(La Camera approva.)

Petizione 8263. Isidoro Costamagna, congedato il 1° aprile 1850 dal reggimento Cavalleggeri di Saluzzo, per malattia, afferma con documenti che questo morbo onde gli è reso impossibile il guadagnare la vita per sè e per la sua famiglia, gli è venuto da calci del cavallo, riportati mentre serviva nell'esercito.

Ove ciò fosse, sarebbe certo il suo diritto alla pensione a termine dell'articolo 9 della legge 30 giugno 1850.

Invano nondimeno egli ha supplicato per ottenerla; invano presentato documenti, dai quali risulterebbe confermato il fatto che dà fondamento al suo diritto. Chiede quindi alla Camera perchè finalmente gli sia resa quella giustizia che meritano i suoi buoni servizi nell'armata, e che è assolutamente necessaria al suo sostentamento.

La Commissione propone il rinvio di questa petizione al signor ministro della guerra, perchè, esaminati i documenti su cui si fonda il petente, o gli venga asse-

2^a TORNATA DEL 5 MARZO

gnata la pensione se gli è dovuta; o, se lo stretto diritto non lo soccorre, un conveniente sussidio per motivo di equità.

(La Camera approva.)

Petizione 8320. Il Comitato eletto per gli espositori veneti e romani espone alla Camera che, considerando le gravi spese cui sarebbero soggiaciuti pel ritiro dei loro oggetti, quegli espositori promossero, previa autorizzazione governativa, una lotteria avente per iscopo di esitarli in tanti premi ai vincitori.

Malgrado però ogni premura dei petenti, non si è fin qui giunto a ritrarre da tal lotteria che la somma di lire 25,000 in tante cartelle da lire una. Su questa somma, in forza d'una legge sulla lotteria toscana del 21 dicembre 1821, il Comitato sarebbe ancora tenuto di pagare il 5 per cento; il perchè la somma ritratta verrebbe tuttavia considerevolmente ridotta.

Chiesto invano il condono di questa tassa al ministro delle finanze, il Comitato si rivolge colla stessa preghiera alla Camera.

La Commissione, rendendo omaggio al pietoso e patriottico intendimento del Comitato toscano, ma avvertendo insieme che alla legge non può essere derogato che per altra legge, propone su questa petizione l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Chiamo ora alla tribuna a riferire il deputato Mazzioti.

(Morelli Francesco — Diritto alla pensione.)

MAZZIOTTI, relatore. Prima di tutto chiedo scusa alla Camera, se giovedì, che si discussero le petizioni, io non fui presente, perchè fui trattenuto da circostanze di famiglia, per cui aveva chiesto ed ottenuto la prima volta il congedo, nè sapeva che in quel giorno si sarebbe trattato delle petizioni.

Petizione 6944. Morelli Francesco, di Bologna, è stato impiegato dal novembre 1819 fino ad oggi, senz'altra interruzione che di soli cinque mesi, in cui fu fatto prigioniero col conte Terenzio Mamiani nel 1831 dagli austriaci. Nel 1831 e nel 1848 fu protocollista, ma dal Governo pontificio assoluto fu tenuto dopo come solo semplice aggiunto. Ai 13 ottobre 1860, dietro sua domanda, fu posto a riposo colla pensione di sole lire 127 68, calcolandosi come servizio utile ad ottenere la pensione soltanto gli anni decorsi dal luglio 1859 al detto 13 ottobre, cioè, per soli 15 mesi in cui aveva fatto rilascio nelle casse delle pensioni. Egli reclamò contro questa liquidazione, ed il ministro dell'interno, il signor Minghetti, lo chiamò in attività di servizio. Contro questa ministeriale reclamò il Morelli, per due motivi: primo, perchè inabile al lavoro, non potrebbe utilmente servire, come documenta con certificato di medici; secondariamente perchè, dopo avere servito onoratamente per 42 anni, non gli spetterebbe che una pensione insufficiente al sostegno della sua famiglia.

La vostra Commissione ha considerato che a rigore

secondo il motuproprio di Leone XII, articolo 18, non gli spetterebbe altra pensione che per quel tempo in cui avrebbe fatto il rilascio nella cassa delle pensioni, ma pure nello stesso motuproprio, articolo 34, è stabilito: « che siccome oltre le cose più comuni qui contemplate se ne possono notare delle altre di loro natura singolari e quasi imprevedibili, che presentino un giusto titolo alla giustificazione, così è a giudizio del nostro segretario di Stato di proporzionare ai medesimi le provvidenze. » (*Si vide*)

Ora il Morelli è sembrato alla Commissione trovarsi precisamente in quello stato, e così lo considerava ancora il cardinale Amat, ed ancora una Commissione governativa in Bologna; quindi la Commissione propone di rimettersi al ministro dell'interno, con raccomandazione, questa petizione.

LOVITO. Mi pare, se male non mi appongo, che fu annunziato che verrà presto in discussione la legge sulle pensioni: ora io credo che, trattandosi d'una domanda, la quale non sarebbe, a quanto pare, corroborata da titoli molto legali, se non si vogliono ritenere per tali le raccomandazioni dei cardinali, i quali sono testi alquanto discutibili, credo dover pregare la Camera a voler passare all'ordine del giorno puro e semplice acciocchè la questione delle pensioni non resti pregiudicata, e la Camera possa pigliare le deliberazioni che crederà più opportune, quando verrà in discussione la legge sulle pensioni.

MAZZIOTTI, relatore. Fo osservare all'onorevole Lovito che l'invocazione che ho fatta del cardinale Amat è veramente competente, perchè fra tanti cardinali che si occuparono di questa questione se ne trovò un solo di più coscienza, il quale, considerando gli onorati servizi per tanti anni prestati da questo ottimo e liberale impiegato, pensò che gli spettasse questa pensione verso la fine del 1848. In conseguenza, questa proposta del cardinale Amat non è sospetta; il Governo pontificio non l'ha accettata, perchè le cose cambiarono in Roma, e si continuò a considerare come semplice aggiunto questo infelice impiegato.

Insisto pertanto sulle conclusioni della Commissione, le quali sono state prese all'unanimità.

LOVITO. Domando la parola per ispiegare la mia intenzione.

PRESIDENTE. La sua intenzione l'ha spiegata, chiedendo l'ordine del giorno puro e semplice.

PERUZZI, ministro per l'interno. In verità non potrei accettare l'invio di questa petizione, giacchè io non saprei che cosa fare di questo impiegato nelle condizioni che ha esposte l'onorevole relatore della Commissione.

D'altra parte ben comprendete, o signori, che una raccomandazione della Camera sarebbe per me quasi legge. Del rimanente non credo neppure che sia ufficio della Camera il fare raccomandazioni nel senso in cui sarebbe fatta in questo caso. Se si tratta di raccomandazione di esaminare meglio se una legge per avventura fosse stata male applicata...

BORGATTI. Domando la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno... l'intenderei perfettamente; ma una raccomandazione che piuttosto si indirizzerebbe al cuore del ministro che all'esecuzione della legge, non mi pare che si addica alla dignità della Camera il farla. Piuttosto, se essa lo stimasse, potrebbe questa petizione essere inviata agli archivi appunto per il motivo accennato dall'onorevole Lovito, che quando venga in discussione la legge sulle pensioni sarà allora il caso di vedere se le circostanze contemplate in questa petizione potranno essere per avventura valutate in modo da influire sopra la votazione di qualche disposizione della legge stessa.

BORGATTI. Io non ho veramente potuto ben comprendere le conclusioni dell'onorevole relatore, distratto dai discorsi dei miei vicini. (*ilarità*) Ma a me consta che il Morelli è un uomo molto stimato nel suo paese, e che si è reso benemerito della causa della libertà e della nazionalità. D'altronde credo che lo spirito della relazione fatta dal signor Mazziotti sia questo: che si mandi con raccomandazione al ministro la petizione onde voglia meglio esaminare se le disposizioni che sono state accennate dal relatore possano applicarsi al caso concreto.

Io credo che l'intendimento della Commissione sia questo, ed è in questo senso che io pure mi permetto unire le mie preghiere a quelle della Commissione, perchè l'onorevole ministro dell'interno voglia accettare l'invio della petizione, non già coll'impegno di provvedere al Morelli contro le disposizioni delle leggi pontificie, ma bensì coll'impegno di prendere in più accurato esame quelle leggi e studiare se vi fosse modo, come io credo che vi sia, per procacciare un equo soccorso ad un vecchio e benemerito patriota.

MAZZIOTTI, relatore. La Commissione ha creduto giusto pel Morelli di dargli la pensione come impiegato dal 1819, perchè nell'articolo 34 del *motuproprio* si è detto: « che per alcuni casi eccezionali in cui gli impiegati non potessero per circostanze indipendenti da loro versare in questa cassa dei depositi le somme che dovrebbero rilasciare e meritano di essere considerati come l'avessero sempre versate, e per la valutazione di queste circostanze si rimette al ministro segretario di Stato. »

In conseguenza, la Commissione nel prendere questa deliberazione e nel raccomandarla al ministro ha inteso ed intende di fare che il ministro usi giustizia verso quest'impiegato liquidando la sua pensione come impiegato dal 1819, che avesse effettivamente versato nella cassa delle pensioni quella somma che doveva versare.

PERUZZI, ministro per l'interno. Se è per liquidare una pensione, non è nell'ingerenza del ministro dell'interno.

DI SAN DONATO. Appoggio la proposta dell'onorevole ministro dell'interno perchè questa petizione sia inviata agli archivi della Camera.

LOVITO. Ho domandato che si passi all'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno puro e semplice dovendo avere la precedenza, lo metto prima ai voti.

Se nessuno si oppone, s'intende approvato.

(È approvato.)

MAZZIOTTI, relatore. Petizione 8059. La vedova Teresina Rizzuti, di Cotronei, madre di sei piccoli figli, domanda l'indennizzo dell'incendio della sua casa, e di altri danni sofferti a causa del brigantaggio, e per un suo latifondo nella fila da 9 anni indietro dal Governo borbonico incorporato nel demanio. (*Si ride*)

La vostra Commissione è commossa dalla sventura di quest'infelice madre, sofferta a causa del brigantaggio, ma nella sua maggioranza non ha trovato potersi dare dal Governo indennizzazione per danni cagionati a causa delle orde borboniche, come non si può indennizzare tutto quell'infinito numero di danneggiati dai passati tiranni, che espilarono e dilaniarono l'Italia, e siccome non si può dare indennizzo ai danneggiati per causa di guerra, non ha trovato documentata l'usurpazione del latifondo nella fila.

Quindi la Commissione propone l'ordine del giorno per riguardo al fondo nella fila, essendo questione del potere giudiziario.

Però, compassionando la sventurata Rizzuti, conchiuse proponendo di mandare la petizione n° 8059 al ministro dell'interno, affinchè rimettesse, raccomandata da lui, questa petizione alla beneficenza della provincia di Catanzaro per quanto riguarda l'incendio della sua casa in Castel Gandolfi.

Attualmente però che trovasi una sottoscrizione nazionale, che ha date e dà copiose raccolte, credo interpretare il voto della Commissione proponendo che la petizione 8059 venga raccomandata al ministro degli interni, affinchè l'invi alle Commissioni dei danneggiati dai masnadieri.

PERUZZI, ministro per l'interno. Non ripeterò i motivi per quali giovedì passato dovetti per due volte pregare la Camera di non voler accogliere siffatte proposizioni di invio al Ministero.

Prima di tutto vi ricorderete, o signori, che, dietro le osservazioni dell'onorevole Cugia, fu trovato non conveniente che la Camera si facesse ufficio di trasmissione di queste petizioni, che possono essere benissimo mandate direttamente alle Commissioni provinciali incaricate della distribuzione di questi fondi.

In secondo luogo poi, nel caso speciale, non sarebbe luogo a distribuzione de' fondi della sottoscrizione, in quanto che questi, come avete veduto dalle circolari che promossero la sottoscrizione e dalle istruzioni che sono state pubblicate ieri nella gazzetta ufficiale, non sono destinati al ristauo di danni materiali.

PRESIDENTE. Il deputato Di San Donato ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Io voleva solo ricordare alla Camera quanto ha detto l'onorevole ministro nell'ultima seduta in cui si riferì sulle petizioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice che venne proposto contro le conclusioni della Commissione.

(È approvato).

MAZZIOTTI, relatore. Petizione 8138. I corrieri postali del Napolitano, in numero di 216, con una lunga ed elegante petizione chiedono: 1° la nomina regia e non ministeriale, e di essere tutti eguagliati in una sola categoria ed equiparati a quelli di prima classe; 2° il diritto a gradi superiori, previo esame; 3° uno stipendio che aumenti a lire 2400, col diario di lire 5.

La Commissione, trovando questa domanda dei corrieri contraria alla legge che la Camera ha votato sulle poste e che è già stata pubblicata, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva).

Petizione 8187. Arconati Enrico, medico-condotto nella provincia di Como, chiede l'esenzione temporanea in favore di suo figlio Rinaldo, soldato nell'artiglieria di piazza attualmente in Capua, affinché possa ultimare gli studi legali.

La Commissione, considerando non risultare dalla suddetta petizione che il richiedente si sia diretto prima al Ministero della guerra, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

SCALINI. Credo che l'onorevole relatore avrebbe dovuto aggiungere, relativamente a questa petizione, che il signor Arconati appartiene alla seconda categoria; che ha fatto la campagna del 1859, che ha preso parte alla spedizione di Marsala, e che quindi è compreso nel numero dei mille; che ha fatto tutte le campagne dell'Italia meridionale, che ha acquistato il grado di ufficiale, e che, ritornato a casa, ha potuto ottenere un posto gratuito nel collegio Ghislieri a Pavia per farvi gli studi legali.

Questi meriti sono veramente eccezionali, e dovrebbero meritare la particolare attenzione della Camera. Credo che veramente per la disciplina militare è bene che la legge sia inflessibile a questo riguardo; ma non essendo stata pubblicata una deroga alla disposizione per la quale i giovani che erano ammessi ad un posto gratuito nel collegio Ghislieri di Pavia godevano l'esenzione dal servizio militare, così mi pare che sia questa come una quistione di buona fede, e che questo giovane, avendo ottenuto questo posto gratuito, potesse credere di proseguire tranquillamente i suoi studi senza essere tenuto a prestarsi al servizio militare, al quale ha già preso così larga e splendida parte. Non v'ha legge esplicita che deroghi alla disposizione che era in vigore antecedentemente, ma la legge generale sul reclutamento non ammette simile privilegio. Su di ciò non ho punto a recriminare, ma vorrei pure che mi si concedesse una facile illusione in chi ha creduto in sul principio del nostro rinnovamento nazionale che in mancanza di una legge esplicita potesse valere ancora la disposizione che era in vigore antecedentemente.

Quindi ripeto che, se mai si volesse fare in questa contingenza un'eccezione, ci sarebbero, a mio avviso,

ben pochi i casi di identità, ed io vorrei ben che ci accadesse di frequente di poter premiare atti di patriottismo e di civismo così segnalati.

Per questi motivi io prego la Camera di voler raccomandare al Ministero questa petizione.

TORRE. Veramente io intendeva di rispondere all'asserzione dell'onorevole Scalini, che non vi era stata nessuna legge che avesse derogato a una certa usanza, o altra legge antecedente, che gli allievi del collegio Ghislieri non fossero soggetti alla legge militare: ma siccome l'onorevole deputato ha da sé sciolto la questione dicendo che essendo stata promulgata la legge del 1854, per cui tutti i cittadini sono soggetti senza eccezione al servizio militare, vede egli stesso che la sua obiezione non poteva reggere, benchè non vi sia stata una legge speciale di deroga.

Ma io non so dove si andrebbe se si ammettessero per buone queste speciali ragioni di famiglia: se questo giovane vuol seguire i suoi studi legali, un altro vorrà intraprendere gli studi di medicina, e un altro da ingegnere; e lasciando da parte coloro che studiano io dico che se si dovesse fare una eccezione, ciò che non farei mai in atto di reclutamento militare, la farei per quei poveri figli di contadini che sono veramente i sostegni delle loro famiglie (*Bene!*)

Io non credo adunque che si possa prendere in considerazione una domanda di questo genere, giacchè di avvocati... v'ha bisogno in società, ma ne abbiamo abbastanza... (*Ilarità*) come di tutte le professioni; e giacchè il servizio militare è obbligatorio per tutti, io sono d'avviso che la Camera faccia molto bene a passare all'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice.

(È approvato.)

MAZZIOTTI, relatore. Colla petizione 8195 il Consiglio municipale di Lentini in provincia di Noto e 280 cittadini sottoscritti insistono che l'intero mandamento di Lentini venga distaccato dalla provincia di Noto ed unito a quella di Catania per tutte quelle belle ragioni di cui è parola nella decisione del 1° maggio d'esso Consiglio comunale, decisione allegata ai documenti.

Nella petizione si esprime che il Consiglio provinciale di Catania è favorevole, e ch'è contrario quello di Noto. Non esiste però nell'incartamento la prova nè dell'uno nè dell'altro parere del Consiglio provinciale.

La Commissione propone che la Camera rimandi la petizione 8195 al ministro per l'interno, affinché la tenga presente nel proporre al Parlamento la limitazione e l'assetto definitivo delle provincie del regno.

TORRIGIANI. Mi sembrerebbe molto più naturale che questa petizione fosse rimandata agli archivi.

Io non aggiungo altre parole, perchè questa petizione è, se non identica, almeno analoga a molte altre, in favore o contro le quali attendono i petenti che sia deciso da una legge di circoscrizione territoriale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento, cioè che la petizione sia inviata agli archivi.

(È approvato.)

MAZZIOTTI, relatore. Petizione 8099. Gli abitanti di Cannobio, mandamento di Comiglio... (*Rumori*)

Voce. Non c'è questa petizione.

MAZZIOTTI, relatore. Veramente non vi è nello stampato.

PRESIDENTE. La riferirà un'altra volta.

MAZZIOTTI, relatore. Petizione 8250. I volontari napoletani che nel 1848 partirono per la Lombardia e furono i difensori di Venezia...

Una voce. Fra i difensori.

MAZZIOTTI, relatore. Accetto la correzione.

Furono fra i difensori di Venezia, e posteriormente per 13 anni soffrirono persecuzioni se reduci nell'ex-regno, o miseria se rimasti nell'esilio, chieggono che la Camera prenda in benigna considerazione la loro posizione.

La Commissione ha trovato che la Camera nella tornata del 29 maggio 1861 approvava un ordine del giorno con cui si dichiarava di prendere in considerazione la sorte dei napoletani che negli anni 1848 e 1849 militarono in Venezia.

La Commissione quindi propone di mandare la petizione al ministro della guerra in esecuzione di quell'ordine del giorno già approvato dalla Camera.

(La Camera approva.)

Petizione 8256. Il sindaco e la Giunta municipale di Serracapriola reclamano contro la direzione che il Governo intende dare alla traccia della ferrovia da Termoli a San Severo.

La Commissione aveva proposto che questa petizione fosse inviata alla Commissione delle ferrovie di quella provincia, ma ora questa Commissione non esiste più, per cui si potrebbe rimandare agli archivi per averla presente all'uopo.

(La Camera approva.)

(Colonnello Ansaldo Galluppi — Interruzione di servizio.)

MAZZIOTTI, relatore. Petizione 8280. Galluppi Ansaldo, colonnello in ritiro, destituito da ufficiale d'artiglieria nel 1822, e poscia richiamato a servizio nel 1831, chiese al Ministero di essere considerato come non interrotto il suo servizio.

Il ministro però, con ministeriale dell'8 maggio, n° 6058, rispondeva in senso contrario al Galluppi, nonostante che il procuratore del Re in Torino avesse conchiuso favorevolmente, ma la gran Corte dei conti di Napoli era stata del parere del ministro.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

MAZZIOTTI, relatore. Il petente chiedeva con questa sua petizione due cose: prima che ctenesse, in forza del decreto 8 gennaio 1861, un aumento di grado per ogni dodici anni di servizio non interrotto; subordinatamente che fosse considerato come non interrotto il suo servizio.

La Commissione però osservava che secondo la legge

del 17 dicembre e il decreto dell'8 gennaio, che fu anche convertito in legge dal Parlamento, quegli impiegati i quali avessero servito qualche tempo sotto il Governo assoluto non avessero diritto a che il loro servizio fosse considerato come non interrotto, e quindi proponeva l'ordine del giorno sulla domanda del signor Galluppi.

DI SAN DONATO. Io mi permetto di combattere le conclusioni della Commissione, e dirò brevemente le ragioni speciali che raccomandano il reclamo del colonnello Galluppi.

Il colonnello Galluppi, ufficiale di artiglieria napoletana, fu destituito nel 1822 per cause politiche; nel 1831, quando Ferdinando II disgraziatamente salì al trono di Napoli e la faceva da liberale, per dare una specie di impronta al programma futuro del suo regno richiamò alle così dette classi il luogotenente colonnello Galluppi.

Il Galluppi per altro, designato come liberale e come destituito politico, non avanzò molto nei gradi militari, di modo che il 1860 lo trovò appena colonnello. Egli prese parte alla grande rivoluzione per l'unità d'Italia, e fece quanto potè per agevolarla.

Ciò non influì per nulla presso la malaugurata decisione del generale Fanti. Il Galluppi messo a mazzo con moltissimi buoni ufficiali e con altri tristi fu mandato a casa, accordandogli il ritiro.

Ora la gran Corte dei conti nel liquidare la pensione del colonnello Galluppi non ha voluto tener per nulla conto del suo servizio militare avanti il 1822 e della interruzione sofferta per causa politica. Ciò ammettendo, il povero colonnello Galluppi per tutta ricompensa verrebbe ad avere una misera pensione unicamente ragguagliata ai pochi anni di servizio valutati dalla gran Corte dei conti dal 1831 in poi.

L'ultimo decreto del Parlamento sugli ufficiali destituiti per ragioni politiche ebbe un emendamento che, se la memoria non mi falla, fu patrocinato dall'onorevole Pisanelli, ora guardasigilli, e non so come in tale occasione si dimenticassero gli ufficiali del 1821 e si comprendessero solo quelli del 1848.

Ora io non dirò certamente che la Camera debba fare una eccezione pel colonnello Galluppi, ma credo si potrebbe rimettere la petizione al ministro della guerra perchè, prese in benevola e giusta considerazione le circostanze peculiari ed i servizi resi da questo vecchio soldato, vedesse se non fosse il caso di accordargli la completa pensione, che nelle antiche leggi napoletane si chiamava *sanatoria*.

Insisto adunque perchè rigettate siano le conclusioni della Commissione ed accettata la mia proposta di rinvio al Ministero.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Dalla relazione fatta sulla petizione del colonnello Galluppi, qualunque buona disposizione d'animo si abbia per lui, mi è sembrato chiaro che non si possa addivenire ad una conclusione diversa da quella a cui è andata la Commissione. Per gli ufficiali stati destituiti dopo il 1820 nelle provincie napoletane e dopo il 1848 si sta-

2^a TORNATA DEL 5 MARZO

bilì per decreto che, qualora avessero ripigliato servizio nell'armata prima del 1860, essi non potevano giovarsi di quel beneficio.

Evidentemente adunque il colonnello Galluppi, destituito nel 1822 per cause politiche, avendo ripigliato il suo servizio nel 1831, non poteva invocare nè il decreto del 17 settembre, nè la legge posteriore che fu votata dal Parlamento.

Ma dalle parole del deputato Di San Donato io rilevo che potrebbe sorgere pel colonnello Galluppi una questione diversa, cioè se mai nel liquidarsi la pensione possano o debbano computarsi per lui tutti gli anni ne quali egli ha prestato servizio, cioè anche gli anni precedenti alla destituzione avvenuta nel 1822. Questa questione non è punto pregiudicata dal decreto del 17 dicembre; è una questione su cui potrebbe certamente la Camera dare un avviso, e sulla quale, per quanto ho udito, non è caduto il parere della Commissione. In quanto a me, credo che, per regola generale, gli anni passati in servizio prima del 1820, da persona destituita per causa politica, possano computarsi nella liquidazione delle pensioni. Non so se questo sia il caso del colonnello Galluppi, ma ad ogni modo io vedo qui una quistione diversa da quella su cui la Commissione si è pronunziata.

MAZZIOTTI, relatore. Per quanto all'unirsi gli anni prima del 1821 e quelli continuati dopo la destituzione, la Commissione fu veramente divisa. La maggioranza ritenne che colla sua destituzione egli avesse perduto il diritto di riunire quel servizio che la destituzione aveva separato (*No! no!*), ma almeno io mi ricordo che questo fu il parere espresso dalla maggioranza della Commissione, ed allora il signor Capone, che ora ha chiesto di parlare, non era presente, essendo partito per Napoli, e la minoranza, tra cui il relatore, fu di parere contrario; essa avrebbe voluto che si fossero riunite queste due epoche, ed avessero potuto computarsi al Galluppi gli anni prima e dopo la destituzione.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Io non ho fatto alcuna proposta, ho dichiarato soltanto che dalle parole dell'onorevole Di San Donato vedeva sorgere una questione che il Ministero voleva discutere.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Di San Donato.

DI SAN DONATO. Ho chiesto la parola per ringraziare il Ministero della dichiarazione che egli prenderà in considerazione i servigi prestati dal colonnello Galluppi; quindi propongo che la petizione sia inviata al ministro della guerra.

CAPONE. Io ho chiesto la parola non per contestare menomamente le conclusioni della Commissione, dacchè rammentando bene non essere stato presente alla deliberazione di essa, ma solo per far presente alla Camera alcuna osservazione sulla questione indicata dall'onorevole guardasigilli, cioè se gli anni di servizio del petizionario precedenti alla sua destituzione debbano o non essere computati allorchè gli deve liquidare la

pensione di ritiro. Per le leggi ancora vigenti nel Napoletano, quegli anni non possono essere calcolati, perchè qualunque interruzione, anche di un giorno, fa perdere il beneficio di tutti gli anni anteriori passati nel servizio. Questo è il rigore della legge. Una ragione di equità può certo consigliare la Camera a raccomandare la petizione del Galluppi al Ministero, perchè considerando il motivo della destituzione, facesse che per costui si potessero computare gli anni anteriormente ad essa spesi in servizio dello Stato.

Ciò è tanto più ragionevole, inquantochè nel progetto di legge sulle pensioni recentemente presentato a questa Camera, e già votato dal Senato, è espressamente stabilita la massima che non vi è bisogno di dispensa legislativa per congiungere i vari periodi di servizio, computandosi tutti, qualunque siano state le interruzioni intermedie. Ora, essendo noi nel punto di accogliere una tale massima, mi pare di essere consentanei a noi medesimi, se raccomandiamo al Ministero la petizione del Galluppi perchè ne tenga quel conto che l'equità consiglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione dovendo avere la precedenza, lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Metto dunque a partito la proposta dell'invio della petizione al ministro della guerra.

(È approvata.)

(Municipio di Monreale — Abolizione delle case religiose.)

MAZZIOTTI, relatore. Petizione 8300. Il municipio di Monreale chiede al Parlamento che abolisca tutte le case religiose e specialmente quella dei Benedettini che è nella loro città.

La Commissione proponeva di mandarsi al ministro di grazia e giustizia questa petizione, acciocchè nella legge che era prima promessa, e che l'altro giorno fu ripromessa dal guardasigilli, riguardo alle comunità religiose della Sicilia, tenesse il Ministero presente questa petizione.

CRISPI. Prego la Camera a voler mandare agli archivi questa petizione del municipio di Monreale. Allorchè il Ministero presenterà la legge sulla soppressione dei conventi in Sicilia, sarà il tempo di occuparsene. Al momento il Ministero che cosa potrebbe fare? Esso non vorrebbe al certo abolire un solo monastero, e lasciare gli altri.

In materie siffatte vuolsi una legge generale e non mai una legge speciale. In ogni modo, quand'anche la petizione fosse rimessa al ministro di giustizia, di questo argomento sarà sempre la Camera che se ne occuperà; sarà dessa che dovrà aver sott'occhio tutte le petizioni che si fossero all'uopo presentate onde prenderle in esame.

D'ONDES-BEGGIO. Concorro coll'onorevole Crispi che si mandi questa petizione agli archivi, ma non

comprendo come egli aggiunga che si prenda in esame quando il Ministero presenterà la legge sull'abolizione degli istituti religiosi in Sicilia. Io non ho inteso mai parlare in quest'Assemblea di progetto di siffatta legge, e non so che il Ministero l'abbia promesso; spero che non la presenterà mai, ed ove la presenti, la combatterò.

Io credo che invece la Camera debba prendere in considerazione i debiti dei comuni di Sicilia, che per legge dittatoriale sono al presente debiti dello Stato, e quindi vedere il modo come effettuare, che coi beni degli istituti religiosi vi si provveda; più di questo, quanto a me, non potrei mai concedere; non è stretta giustizia, ma è ingiustizia minore di quel che per avventura da altri si va ruminando. Una cosa poi è certa, che i beni degli istituti religiosi della Sicilia sono dei Siciliani.

Un deputato. Sono proprietà della nazione.

D'ONDES-REGGIO. È proprietà dei Siciliani! Abbiamo fatta la fusione politica, ma non quella dei beni; non abbiamo votato il comunismo! (*Rumori*)

CALVINO. Questa discussione pare a me inutile dopo la dichiarazione che l'onorevole guardasigilli fece nella seduta ultima per le petizioni, seduta a cui non erano presenti nè l'onorevole Crispi, nè l'onorevole D'Ondes.

L'onorevole guardasigilli disse che accettava volentieri questa petizione, e poi in generale promise che alla nuova Sessione avrebbe presentato una legge sulle corporazioni religiose.

Dunque è inutile che perdiamo tempo (*Bravo!*); e perciò appoggio le conclusioni della Commissione.

CRISPI. Quando ho chiesto alla Camera che mandasse agli archivi questa petizione non intesi emettere una mia opinione circa la soppressione dei conventi in Sicilia, soltanto volli dire alla Camera che non potrebbe la dimanda del municipio di Monreale esaminarsi isolatamente, ma che dovrebbe rimandarsi al giorno in cui sarà risolta la questione dei conventi dell'isola.

Quanto riguarda poi l'uso a farsi dei beni dei conventi e tutt'altro che concerne il modo e il tempo della soppressione dei conventi medesimi sono questioni costose che tratteremo a suo tempo.

Al momento quello di che la Camera deve occuparsi si è di vedere se debbasi singolarmente risolvere la questione del convento dei Benedettini di Monreale, o se convenga trattarla quando sarà a voi sottoposta la questione generale. Io sono del secondo avviso.

Insisto quindi perchè la petizione del municipio di Monreale sia mandata agli archivi, giacchè alla Camera cotesta questione dovrà portarsi, e solo essa deve risolverla.

DE BONI. Volevo solamente notare che la promessa che il ministro ha fatta, della presentazione di una legge per sopprimere le corporazioni religiose, ritarda anzi molto, e che per me, malgrado molto onori il no-

stro onorevole D'Ondes-Reggio, la mia opinione è che tanto più presto si farà. . .

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

DE BONI. . . tanto meglio sarà; imperocchè ogni convento è una cittadella contro di noi, e quindi se il Ministero non presenta una legge, qualcuno di noi prenderà l'iniziativa per proporre l'abolizione delle corporazioni religiose in Italia.

GALLENGA. Domando la parola per una mozione di ordine. (*Rumori*)

D'ONDES-REGGIO. Signor presidente, la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Gallenga per una mozione d'ordine.

D'ONDES-REGGIO. (*Fra i rumori della Camera*) I conventi di Sicilia sono stati cittadelle di libertà!

GALLENGA. Io credo che la discussione scenda in un campo dove non deve assolutamente entrare; perciò io domando la chiusura immediata. (*Interruzioni generali*)

PRESIDENTE. Il deputato Gallenga chiede la chiusura della discussione.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È approvata.)

La Commissione proponeva l'invio di questa petizione al ministro guardasigilli; il deputato Crispi invece propone, in via di emendamento, che sia mandata agli archivi della Camera.

Metto ai voti l'emendamento, cioè la trasmissione di questa petizione agli archivi della Camera.

(È adottato.)

MAZZIOTTI, relatore. Petizione 8314. Il municipio ed i cittadini di Salandra, di Basilicata, asseriscono che il duca di Salandra, per aver seguito Ferdinando I in Sicilia in qualità di tenente generale nel decennio, ottenne con real rescritto del 27 gennaio 1816 l'annullamento dei giudicati dall'abolita Commissione feudale, e venne quindi reintegrato in quei beni di cui si trovava privato in forza dei giudicati del 5 ottobre 1809 e 22 agosto 1810, salvo facendo ai comuni e ad altre parti di sperimentare *ex-integro* i loro diritti contro esso duca.

Sostengono di più che, per i rapporti dell'avente causa di esso duca con i regnanti Borboni, abbia ottenuto dei giudicati a lui favorevoli, ritenendosi la prescrizione decennale contro i comuni in opposizione del disposto dell'articolo 176 della legge del 12 settembre 1816, che non ammette questa prescrizione trattandosi di beni demaniali e comunali, e contro il paragrafo 49, articolo 1, della legge del 21 marzo 1817, che dichiara attribuito ai giudici del contenzioso amministrativo il conoscere gli usi civici.

Quindi chiedono:

1° L'annullamento dei giudicati ottenuti dal Matri;

2° Una revisione dei medesimi giudicati;

3° Gradatamente che si rivochi la ministeriale del

ministro dell'interno del 14 maggio 1861, che approvava il parere della Gran Corte dei conti del 17 gennaio detto.

La Commissione è dolente che, sebbene vegga la prepotenza usata a danno di questo comune, pure vendendola coperta dall'ombra dei giudicati, non possa altro che proporre l'ordine del giorno sulla petizione 8314.

(La Camera approva.)

Petizione 8332. L'avvocato Antonio Ceravolo, di Chiaravalle, provincia di Calabria Ulteriore II, narrando tutti i suoi meriti politici, domanda di essere impiegato in uno dei tre Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, o delle finanze.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Petizione 8383. Enrico Grimala-Lubansky, naturalizzato con real decreto 24 settembre 1861, esponendo quanto ha operato per la causa italiana, chiede che il suo libro intitolato: *La Vérité sur les lettres de M. J. Proudhon*, pubblicato in Torino, sia dichiarato utile, affinché venga acquistato dal Ministero di pubblica istruzione per le biblioteche degli stabilimenti di educazione universitaria e secondaria.

La Commissione osserva che il petente stesso considera che il Parlamento non è un'accademia scientifica o letteraria, ma bensì un corpo politico; ed osserva ancora che non apparisce essersi l'oratore diretto prima di tutto al Ministero della pubblica istruzione, e quindi propone sulla petizione 8383 l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Farmacisti militari congedati.)

MAZZIOTTI, relatore. Petizione 8450. La classe dei farmacisti candidati militari dell'armata di terra dell'ex-Governo delle Due Sicilie espongono che in gennaio 1859 si esposero a pubblico concorso e riportati i punti d'approvazione vennero tutti classificati e posti progressivamente in servizio col grado di *terzi farmacisti candidati requisiti*, servizio di cui erano in possesso quando venne rovesciata l'abborrita dinastia borbonica; che sotto il Governo dittatoriale furono i primi a prestare il giuramento ed a servire negli ospedali militari e nelle ambulanze, servizi che durarono non ostante la febbre tifoidea, e che parte di essa classe ne fu affetta.

DI SAN DONATO. Ma no! Domando la parola. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Permettano che il relatore termini la sua relazione.

MAZZIOTTI, relatore. Nella organizzazione degli ospedali militari vennero senza loro colpa e senza ragione congedati dai loro posti.

Posteriormente dopo un lungo aspettare ricorsero al ministro della guerra, indicandogli che nel Ministero

suddetto si trovavano i loro incartamenti e le loro patenti. Ma il ministro non accolse la loro domanda, dichiarando che la sola contemplazione in organico sotto il passato Governo importava una posizione permanente e dava ragione a progresso nella carriera sanitaria militare; ma che i semplici candidati requisiti non avevano diritto nè a conservazione nè a progresso.

I farmacisti credono che il ministro avesse confuso i farmacisti candidati militari con i requisiti borghesi chiamati per bisogno e quando era esaurito il numero de' candidati; che se essi non avessero avuto diritto alla carriera, perchè dopo l'approvazione sarebbero stati classificati per numero progressivo di merito? Perchè chiamarli con lo stesso ordine di servizio col nome di candidati?

Sostengono che la candidatura nel ramo sanitario militare importava, sotto il caduto Governo, una posizione permanente, e venivano chiamati in carriera secondo l'ordine di loro classificazione.

Sottoposero i farmacisti queste ragioni al Ministero, il quale, in data dell'11 maggio 1862, n. 2531, rispose che solo i farmacisti candidati in organico avevano diritto di essere conservati.

Ora i farmacisti si rivolgono al Parlamento, e sostengono che per i chirurghi candidati il Ministero ha usato altra regola, sebbene si trovassero nella stessa posizione di questi farmacisti; che per quelli anzi il concorso fu ritenuto valido anche per i borghesi, che vennero ammessi a concorso e riconosciuti, mentre essi soli si veggono non solo in pericolo di perdere il loro impiego, ma privati del diritto che godevano sotto il passato Governo.

La vostra Commissione ha osservato che simile petizione 7632 venne inoltrata dai farmacisti approvati nell'esame di gennaio 1859, e confermati in tal grado con decreto del 20 ottobre 1860 e non ancora riconosciuti, e che nella tornata del 14 dicembre 1861 (relatore Mazza) la Camera approvò:

«Il rinvio di questa petizione al ministro della guerra perchè si diano intorno alla medesima il più sollecitamente possibile quei provvedimenti che, ponderate tutte le circostanze di diritto e di fatto, sieno conformi a giustizia.»

Quindi la Commissione propone che la petizione 8450 venga rimessa al ministro della guerra affinché provvegga secondo lo spirito dell'ordine del giorno del 14 dicembre 1861 sulla petizione 7632.

DI SAN DONATO, l'onorevole relatore della Commissione, forse per amore di brevità, non ha creduto leggere la petizione dei ricorrenti farmacisti militari, di cui altre volte ebbi l'onore d'intrattenere la Camera. S'egli l'avesse letta, il Parlamento avrebbe facilmente compreso che la giustizia raccomanda tale reclamo.

Infatti il Ministero, che ha riconosciuti tutti i gradi militari dati sotto la dittatura del generale Garibaldi a Napoli, avrebbe ora il dovere di riconoscere anche quelli accordati ai farmacisti militari nominati con decreto del 20 ottobre 1860. Di più vi sono due ordini del

giorno della Camera, la quale, penetrandosi della ragionevolezza della loro domanda, invitava il ministro della guerra a provvedervi; ma il ministro della guerra (mi si permetta la frase) ha fatto il sordo a queste deliberazioni della Camera.

Ora spero che la Camera, richiamando alla mente del ministro della guerra il decreto ultimo del ministro Petitti, col quale furono riconosciuti tutti i gradi dell'esercito meridionale, lo farà di certo convenire che non vi può essere più dubbio sulla sorte dei petenti e dei diritti di cui sono rivestiti.

(La petizione è inviata al ministro della guerra.)

DELLA CROCE, relatore. Petizione 7979. Ho l'onore di riferire alla Camera intorno alla petizione 7979 del signor Gennaro Sciarretta, notaio in Sessa di Terra di Lavoro. Il signor Sciarretta, nello scopo che l'ufficio notarile si rilevi all'altezza della propria missione dalla prostrazione in cui lo ridussero taluni esercenti di poca fortuna, i quali brigano e promuovono contratti per lieve mercede contrari alla legge e di poca guarentigia agl'interessi dei privati ed alla tranquillità delle famiglie, si fa a proporre una riforma parziale alla legge sul notariato vigente nelle provincie napoletane e siciliane su queste basi: restringere il numero dei notai, permettere a questi l'uso di una divisa uniforme da indossarla nell'esercizio delle loro funzioni, concedere loro un salario mensile a peso del fisco, cui verrebbe incassata una larga parte degli onorari dei contratti secondo la tariffa contenuta nella cennata legge; sottoporli a cauzioni maggiori ed a disciplina più severa.

La Commissione, considerando che la riforma delle leggi sul notariato non può essere propria che dopo la unificazione in un codice solo di tutte le leggi civili che ora svariatamente governano le varie parti dello Stato, è stata di avviso, inviarsi la proposta Sciarretta al ministro guardasigilli per tenerla presente quando sarà il caso di doversi proporre un progetto di legge sul notariato uniforme pel regno d'Italia.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Allorchè si tratta di petizioni le quali contengono proposte di leggi o riforme da portarsi sopra leggi esistenti, io credo sia antica e giusta consuetudine della Camera che non debbano rimandarsi al Ministero, ma bensì conservarsi negli archivi della Camera stessa, affinché, accadendo che si debba discutere una legge relativa a quell'argomento, possano consultarsi. L'invio al Ministero ha luogo quando effettivamente la Camera crede di invocare l'attenzione del potere esecutivo sopra un diritto violato, il quale domanda riparazione. Fuori di questo caso l'invio non servirebbe ad altro che a consumare inutilmente l'alto potere che ha la Camera di prendere cognizione di una petizione e di farne l'invio al potere esecutivo.

DELLA CROCE, relatore. Per parte della Commissione io non avrei difficoltà di aderire all'opinione dell'onorevole ministro, anche perchè è conforme ai precedenti della Camera.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questa petizione s'intenderà inviata agli archivi della Camera.

(È inviata agli archivi.)

L'ora essendo tarda, interrogo la Camera se voglia procedere oltre.

SAN DONATO. Osservo alla Camera che vi sono petizioni interessantissime che debbono essere riferite dal deputato Gallenga, fra le altre quella del generale D'Apice.

È questa una petizione presentata da oltre due anni al Parlamento, e che aspetta una risposta.

CALVINO. Propongo alla Camera una seduta per le petizioni per giovedì sera.

PRESIDENTE. Il deputato Calvino propone che si fissi un'altra seduta per le petizioni d'urgenza per giovedì sera.

Chi intende d'approvare la proposta Calvino, sorga. (È approvata.)

La seduta è levata alle ore 11.